

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1186 del 26 luglio 2016**

pag. 1/2

Oggetto: Contratti di Mutuo. Richiesta di parere legale ai sensi dell'art. 13, R.D. 1611/1933 e del DPR 616/1977.

ill.ma
Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma
roma@mailcert.avvocaturastato.it

La Regione del Veneto, ai sensi degli artt. 4 e 5, L.R. 24.02.2016, n. 8 e delle disposizioni contabili previste dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, ha la necessità di contrarre nuovi mutui.

Fino al 19 aprile 2016 i contratti di mutuo venivano sottoscritti ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, abrogato dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Dal 19.04.2016 la disposizione vigente del nuovo codice degli appalti prevede all'art. 17, comma 1, lettera f), D.Lgs. 50/2016, che *“Le disposizioni del presente non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi ... lettera f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari”*.

La disposizione riportata, contenuta nel Titolo II, D.Lgs. 50/2016, *“ Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione ”*, rientra tra le disposizioni dell'art. 17 che così è intitolato: *“ Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”*.

La nuova regolamentazione dei contratti di mutuo, sembrerebbe dunque rientrare pienamente tra i contratti che non necessitano di alcuna gara d'appalto.

L'art. 4 del Titolo II anzidetto prevede tuttavia quanto segue: *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficacia energetica.”*

Questo articolo è andato a sostituire l'art. 27 del precedente D.Lgs. 163/2006, che dettava i principi relativi ai contratti esclusi, introducendo da un lato la necessità del rispetto del principio di pubblicità dei contratti cd. esclusi, ma eliminando, dall'altro, la procedura ivi prevista dell'obbligo di invitare previamente almeno cinque potenziali concorrenti se compatibile con l'oggetto del contratto, già prevista per gli stessi.

A fronte quindi della nuova esclusione generale dall'obbligo della gara d'appalto, introdotta dal legislatore per tutti i contratti *“... concernenti i prestiti ...”* rimane tuttavia la necessità per le P.A. di garantire il rispetto dei principi, in particolare, di *“ economicità, efficacia, imparzialità, parità di*

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità” senza tuttavia che sia indicata dalla norma la modalità per garantire tutto ciò in modo trasparente, preciso e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Alla luce della discrezionalità in tal modo lasciata alle P.A. di agire in occasione della necessità di stipulare un contratto di mutuo non avendo rinvenuto sulla fattispecie alcuna interpretazione dottrinale, né alcuna giurisprudenza utile, data la recentissima entrata in vigore delle norme citate, si ritiene opportuno investire della corretta interpretazione della norma citata direttamente codesta Illustrissima Avvocatura Generale dello Stato affinché, ai sensi dell’art. 13, R.D. 30.10.1933, n. 1611 e del DPR 24.07.1977, n. 616, chiarisca in modo uniforme su tutto il territorio nazionale la procedura più idonea che le pubbliche amministrazioni devono seguire in occasione di nuovo contratto di mutuo per rispettare i principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”.

In ogni caso sembrerebbe che, per dare un significato ad una previsione di legge tanto nuova quanto innovativa, si possa addivenire alla individuazione di una procedura molto snella per l’esperimento di un confronto effettivo fra le condizioni offerte dagli Istituti Finanziatori, tra i quali la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Con la presente si chiede pertanto, ai sensi dell’art. 13, R.D. 1611/1933 e del DPR 616/1977, di voler chiarire la procedura ritenuta più adeguata affinché la Regione possa contrarre un nuovo mutuo con la CDP o altro Istituto Finanziatore nel pieno rispetto dei principi di “*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità*” previsti anche per questi contratti dall’art. 4, D.Lgs. 50/2016.

Nel caso invece di mutuo da stipularsi con la BEI si chiede se, in considerazione della natura dell’Istituto e dei tassi particolarmente favorevoli dalla stessa praticati, possa applicarsi anche ai mutui con oneri a carico della Regione, per analogia, quanto già previsto dall’art. 20, comma 10-quinquies, D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009, relativamente ai mutui con oneri a carico dello Stato.

Rappresentando fin d’ora la rilevanza e l’urgenza che tale parere riveste per la Regione del Veneto si porgono distinti saluti.

Il Presidente della Regione
Dott. Luca Zaia

Allegati:
Deliberazione di Giunta Regionale n del]